

affendenti alle entrate contributive delle gestioni CPDEL, CPS, CPI e CPUG, adducendo, a giustificazione della rinnovata proposta, la acclarata sussistenza di errori di imputazione contabile verificatisi nella redazione dell'originario documento in tal guisa modificato. Secondo quanto analiticamente e testualmente indicato nella relazione che accompagna l'emanando atto rettificativo, le errate annotazioni contabili da rideterminare devono ascrivarsi alla riferita circostanza che le riscossioni introitate (nel complessivo importo di L. 5.842.347.355.925) nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 1997 a titolo di entrate contributive di pertinenza delle sunnominate Casse vennero a suo tempo integralmente imputate al conto dei residui 1996 e non, come viceversa sarebbe stato più corretto operare in ossequio al noto principio della diretta pertinenza giuridica, alla competenza dell'esercizio 1997 per complessive L.3.322.722.516.210 e solo per le restanti L.2.519.624.839.715 al conto dei residui relativi all'esercizio precedente.

Una volta verificata la natura e certezza del

referito errore, pertanto, il ripetuto Ufficio ha giudicato doveroso procedere alla puntuale revisione contabile che, in parte incidendo sulle risultanze conclusive già una volta sanzionate con specifica delibera consiliare, deve, perciò stesso essere ineludibilmente assoggettata all'identico rinnovato percorso procedimentale per essere assegnata alla valutazione e sanzione formale del medesimo Organo a suo tempo interessato.

Tanto premesso, si rileva che le specifiche operazioni di rettifica nella presente sede formulate interessano, nel dettaglio, le poste contabili di cui, qui di seguito, si riporta, ad ogni buon fine, una sintetica descrizione di massima, rinviando alla esibita documentazione complessiva per ogni eventuale approfondimento di più circostanziato tenore contenutistico.

	ENTRATE	CONTRIB.VE	IMPORTI RIACCERTATI IN
	PRECEDENTEMENTE	IMPUTATE	SEDE DI RETTIFICA
	AL CONTO RESIDUI 1996		
CPDEL	4.774.306.819.711		2.155.253.439.897
CPS	992.076.585.370		329.804.695.579
CPI	72.123.952.414		33.044.022.481
CPUG	3.839.998.430		1.522.681.758

Conseguentemente i residui al 31.12.1996 erroneamente contabilizzati negli importi di cui alla prima colonna dell'appena riportato prospetto subiscono, per effetto della esatta rideterminazione di cui alla seconda colonna, una minore quantificazione rispettivamente ammontante a:

- L. 2.619.053.379.814 per la gestione CPDEL;
- L. 662.271.889.791 per la gestione CPS;
- L. 39.079.929.933 per la gestione CPI;
- L. 2.317.316.672 per la gestione CPUG.

Nella relazione illustrativa, cui si rinvia per ogni eventuale approfondimento, inoltre, vengono evidenziati, distintamente per gestione di afferenza, i valori di raffronto dai quali è possibile ricavare l'incidenza del riaccertamento rettificativo rispetto agli importi originariamente quantificati in sede di primo provvedimento accertativo.

In ordine alle notazioni numeriche appena riportate appare preliminarmente doveroso evidenziare che, vertendosi in tema di adozione di provvedimento emanato in attuazione del disposto normativo di cui al già richiamato art. 39 del

D.P.R. n. 696/79, l'incombenza cui il Collegio è chiamato a dar corso nella presente sede si concreta nella espressione del motivato parere circa la possibile assentibilità della determinazione sotto il duplice profilo della correttezza del procedimento e della sussistenza dei presupposti sostanziali che ne determinano il contenuto.

A tale duplice riguardo, pertanto, risulta utile evidenziare, anzitutto, che l'iniziativa in trattazione assume, a tutta prima, connotazione e natura tali da indurre alla formulazione del dovuto rilievo censorio ragionevolmente determinato dagli indubbi profili di singolarità della fattispecie in se stessa considerata, posto che la stessa si traduce nella inconsueta adozione di una duplice manifestazione determinativa su materia riferibile ad unico contesto provvedimentale.

Considerazione, peraltro, che, lungi dall'adombrare indirettamente la supposta sussistenza di un generale divieto di riproposizione di atto (avendo ben presente la circostanza che, anzi, essa costituisce un

ordinario strumento gestionale presente nel vigente sistema ordimentale), intende piuttosto rimarcare con il dovuto vigore la già altre volte espressa esigenza di predisporre ogni utile strumento giudicato idoneo a garantire la ordinata e corretta tenuta delle scritture contabili e la loro esatta trascrizione nei fondamentali documenti di riassunzione delle risultanze gestorie, rimuovendo ogni ipotizzabile causa di errori od inesattezze.

Formulato siffatto rilievo e pur sottolineandone la pertinenza sotto un profilo generale, il Collegio deve, tuttavia osservare, per altro verso, che, allorquando abbia ad essere individuata la sussistenza di una fattispecie errata, l'Amministrazione interessata è comunque vincolata all'obbligo della successiva rettifica essendo evidente che l'interesse pubblico sostanziale sotteso al principio di veridicità dei dati contabili sicuramente prevale su quello, di ordine più spiccatamente formale, costituito dal rispetto dei canoni procedimentali destinati essenzialmente a conferire carattere di predeterminata tipicità ai principali moduli

operativi adottati da ciascuna Amministrazione nell'esercizio dei relativi poteri istituzionali. Alla luce di tale incontestabile principio valutativo e prescindendo, in questa sede e per il momento, dalla valutazione delle cause dalle quali è purtroppo scaturito l'errore, pertanto, il Collegio esprime l'avviso che la proposta in disamina debba comunque ricevere ulteriore corso per essere formalmente deliberata dal competente Organo consiliare, trattandosi di provvedimento finalizzato alla rimozione di una situazione di inesattezza contabile per la cui regolarizzazione il vigente ordinamento non offre strumento diverso da quello consistente nella rinnovata determinazione dei residui errati.

A conclusivo titolo di maggior compiutezza motivazionale, infine, appare altresì opportuno soggiungere che le considerazioni di ordine sostanziale appena espresse ricevono, ad avviso del Collegio, un consistente grado di rafforzata plausibilità dalla rilevabile circostanza che la diminuzione dei residui attivi a suo tempo iscritti quali poste afferenti all'esercizio 1996 (già rendicontato) trovano esatta corrispondenza

compensativa nell'incremento delle poste riflettenti gli accertamenti imputabili alla competenza dell'esercizio 1997, in tal guisa determinando un effetto economicamente "neutrale", come tale privo di incidenza sul generale equilibrio finanziario della gestione riguardata nel suo ininterrotto fluire e, quindi, al di fuori di ogni riferimento alla cesura temporale convenzionalmente individuata nell'esercizio finanziario annuale. Il Collegio deve rilevare, ciò non di meno, che gli interventi rettificativi di cui alla presente relazione incidono - sia pure in termini contabili - sulle risultanze del rendiconto 1996 i cui saldi finali evidentemente devono intendersi ridotti degli importi rettificati con il provvedimento in esame.



PER COPIA CONFORME
vincenti IL DIRIGENTE
(D.ssa Lidia AURELI STEFANELLI)

Lidia Aureli Stefanelli

I.N.P.D.A.P**DIREZIONE GENERALE****DIREZIONE CENTRALE DI RAGIONERIA****903788** RELAZIONE
AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**OGGETTO:** Riaccertamento dei residui attivi e passivi anni 1996 e precedenti.

Si fa seguito alla relazione n. 903416 di pari oggetto, per comunicare che le ultime operazioni di controllo degli atti contabili effettuate in occasione della predisposizione del consuntivo 1997 hanno consentito di accertare che le entrate contributive delle Casse pensioni degli ex I.P.P. pervenute nel 1° trimestre 1997 nella misura di L. 4.774.306.819.711 per la gestione ex CPDEL, L. 992.076.585.370 per la gestione ex CPS, L. 72.123.952.414 per la gestione ex CPI e L. 3.839.998.430 per la gestione ex CPUG sono state erroneamente attribuite nella loro interezza alla competenza dell'esercizio 1996. Da ulteriori e più puntuali verifiche è stato possibile stabilire che tali entrate contributive, di cui al capitolo 10101 "Contributi enti e iscritti ai fini pensionistici", sono invece da attribuirsi all'esercizio finanziario 1996 limitatamente a L. 2.155.253.439.897 per la gestione ex CPDEL, L. 329.804.695.579 per la gestione ex CPS, L. 33.044.022.481 per la gestione ex CPI e L. 1.522.681.758 per la gestione ex CPUG ed all'esercizio finanziario 1997 relativamente a L. 2.619.053.379.814 per la gestione ex CPDEL, L. 662.271.889.791 per la gestione ex CPS, L. 39.079.929.933 per la gestione ex CPI e L. 2.317.316.672 per la gestione ex CPUG.

Pertanto, i residui al 31 dicembre 1996 per i "Contributi enti e iscritti ai fini pensionistici" (cap. 10101) devono essere ulteriormente riaccertati in meno per:

L.	2.619.053.379.814	relative alla gestione ex CPDEL
L.	662.271.889.791	relative alla gestione ex CPS
L.	39.079.929.933	relative alla gestione ex CPI
L.	2.317.316.672	relative alla gestione ex CPUG
L.	<u>3.322.722.516.210</u>	Totale

Si evidenzia che a seguito del presente riaccertamento, che va a sommarsi a quello già autorizzato da codesto Consiglio di Amministrazione con delibera n. 829 del 29 luglio 1998, i residui al 31 dicembre 1996 che per il sopracitato capitolo 10101 risultavano ammontare a L. 5.033.538.972.623 per la gestione ex CPDEL, L. 1.013.147.332.294 per la gestione ex CPS, L. 78.015.900.500 per la gestione ex CPI e L. 16.176.638.699 per la gestione ex CPUG vengono ridotti rispettivamente di L. 2.734.774.431.622 (- L. 115.721.051.808 - L. 2.619.053.379.814) per la gestione ex CPDEL, L. 675.899.956.504 (- L. 13.628.066.713 - L. 662.271.889.791) per la gestione ex CPS, L. 34.134.008.033 (+ L. 4.945.921.900 - L. 39.079.929.933) per la gestione ex CPI e L. 6.971.485.264 (- L. 4.654.168.592 - L. 2.317.316.672) per la gestione ex CPUG e passano, pertanto, a L. 2.298.764.541.001 per la gestione ex CPDEL, L. 337.247.375.790 per la gestione ex CPS, L. 43.881.892.467 per la gestione ex CPI e L. 9.205.153.435 per la gestione ex CPUG, come si evince dai prospetti allegati.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO BILANCI

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA

IL DIRETTORE GENERALE

Lucio Muscop

INPDAP - ex Istituti di Previdenza - CPDEL
Riaccertamento residui esercizio 1996 e precedenti ex art. 39 D.P.R. 696/79

ITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE

Categoria 1^ - Aliquote contributive a carico datori lavoro e/o iscritti

Cap. 10101 - Contributi Enti ed Iscritti ai fini pensionistici

residui al 31/12/96	L.	5.033.538.972.623	
riaccertamento Del. n. 829 del 29/7/98)	L.	-	115.721.051.808
riaccertamento proposto	L.	-	<u>2.619.053.379.814</u>
		-	2.734.774.431.622
residui al 31/12/96 riaccertati	L.		2.298.764.541.001

INPDAP - ex Istituti di Previdenza - CPS
Riaccertamento residui esercizio 1996 e precedenti ex art. 39 D.P.R. 696/79

TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE

Categoria 1^ - Aliquote contributive a carico datori lavoro e/o iscritti

Cap. 10101 - Contributi Enti ed Iscritti ai fini pensionistici

Residui al 31/12/96	L.	1.013.147.332.294	
Riaccertamento (Del. n. 829 del 29/7/98)	L.	-	13.628.066.713
Riaccertamento proposto	L.	-	<u>662.271.889.791</u>
		-	675.899.956.504
Residui al 31/12/96 riaccertati	L.		337.247.375.790

INPDAP - ex Istituti di Previdenza - CPI**Riaccertamento residui esercizio 1996 e precedenti ex art. 39 D.P.R. 696/79****TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE****Categoria 1^ - Aliquote contributive a carico datori lavoro e/o iscritti****Cap. 10101 - Contributi Enti ed Iscritti ai fini pensionistici**

Residui al 31/12/96	L.	78.015.900.500	
Riaccertamento Del. n. 829 del 29/7/98)	L.	4.945.921.900	
Riaccertamento proposto	L.	- 39.079.929.933	
		- 34.134.008.033	
Residui al 31/12/96 riaccertati	L.		43.881.892.467

FONDO DI PREVIDENZA E CREDITO PER I DIPENDENTI
CIVILI E MILITARI DELLO STATO
(EX E.N.P.A.S.)

NOTE ILLUSTRATIVE
AL CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 1997

NOTE ILLUSTRATIVE AL CONTO CONSUNTIVO 1997

**FONDO DI PREVIDENZA E CREDITO PER I DIPENDENTI
CIVILI E MILITARI DELLO STATO**

Il conto consuntivo 1997 è stato formulato in termini di competenza e di cassa e, nel rispetto della normativa in materia di amministrazione e di contabilità di cui al DPR 18.12.1979, n. 696, è stato articolato in tre sezioni: nella prima, relativa alla competenza, sono posti a raffronto i fatti della gestione accertati nell'esercizio con quelli impostati in sede di previsione; nella seconda, relativa ai residui, viene evidenziata l'evoluzione della consistenza dei residui stessi; nella terza, relativa alla cassa, si raffrontano con le previsioni le riscossioni e i pagamenti effettuati nel l'anno in conto competenza e in conto residui.

Per quanto riguarda le previsioni di competenza, si sottolinea che sono state messe in evidenza le poste iniziali e quelle finali, a seguito delle variazioni intervenute nel corso dell'anno.

Il conto consuntivo, ai sensi delle norme sopra richiamate, è composto dai seguenti elaborati:

- a) Rendiconto finanziario, che comprende i risultati di gestione del bilancio per le entrate e per le spese distintamente per titoli, per categorie e per capitoli, ripartiti per competenza, per residui e per cassa;
- b) Situazione patrimoniale, che riporta la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e al termine dell'esercizio; lo schema pone altresì in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale per effetto della gestione di bilancio;
- c) Conto economico, che dà la dimostrazione dei risultati economici conseguiti alla fine dell'esercizio.

Nel conto economico, parte II, sono state evidenziate, sia in entrata che in uscita, le componenti economiche che non hanno determinato movimenti finanziari e precisamente:

- 1) quote di accantonamento e ammortamento;
- 2) variazioni patrimoniali straordinarie;
- d) Situazione amministrativa, che evidenzia:
 - 1) la consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti effettuati nell'anno in conto competenza e in conto residui ed il saldo alla chiusura dell'esercizio;
 - 2) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) o da pagare (residui passivi) alla fine dell'esercizio;
 - 3) l'avanzo di amministrazione;
- e) Situazione dei residui attivi e passivi (art. 39 DPR 696/1979), che evidenzia:
 - 1) la consistenza dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza (1997), distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
 - 2) le somme accertate al 1° gennaio, quelle riscosse e pagate nel corso dell'anno 1997, quelle eliminate perché non più realizzabili o dovute, nonché quelle rimaste da riscuotere o da pagare al 31 dicembre 1997.